



TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, XI sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr. *Eduardo Campese*, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riservata all'esito della scadenza (22.9.2006) del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale, concesso all'udienza dell'8.6.2006, nella causa iscritta al n. 17048/2003 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, vertente

TRA

Di F. V., quale genitore esercente la potestà sul figlio minore *A. Di F.*, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via xxx n. 1, presso lo studio dell'Avv. Arturo Uccello che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione (in luogo della defunta R. M. nella medesima qualità) del 27.1.2005.

ATTORE

E

Soc. Calcio U.S. Pianurese, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli, alla via Russolillo n. 90.

CONVENUTA CONTUMACE

avente ad OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.

sulle seguenti CONCLUSIONI: per *V. Di F.*, nella indicata qualità, condannarsi la convenuta, previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal proprio figlio minore *A. Di F.*, complessivamente



quantificati, come da atto di citazione, in misura non inferiore ad €20.000,00, o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta equa dal Tribunale, oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo. In via subordinata ed istruttoria, rimettersi la causa sul ruolo ammettendosi, ove ritenuta necessaria, la richiesta c.t.u. medico legale. Con vittoria di spese, diritti ed onorario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente notificato, R. M., quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore A. Di F., ha citato in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la Soc. Calcio U.S. Pianurese, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, onde ottenerne, previa declaratoria di responsabilità, la condanna al risarcimento dei danni subiti dal suddetto figlio, allievo della menzionata scuola calcio, il 18.10.2002, alle ore 17,30 circa, in Napoli, alla via Russolillo n. 90, sul campo *Simpatia*, allorquando, nel corso di una partita di allenamento, si era scontrato con un altro allievo, che nel cercare di calciare il pallone gli aveva colpito la gamba, riportando lesioni gravi.

Rimasta contumace la convenuta, non costituitasi in giudizio benché ritualmente citata, ammesse ed assunte le prove richieste, acquisita documentazione e ritenuto superfluo l'espletamento della invocata consulenza medico legale, lo scrivente, all'udienza dell'8.6.2006, precisate da V. Di F., succeduto alla M., *medio tempore* deceduta, nella medesima qualità, le conclusioni di cui all'epigrafe, ha assegnato il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale, scaduto il quale la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice è infondata e va respinta.



Invero, dalle concordi deposizioni dei testi escussi, della cui attendibilità non vi è concreto motivo di dubitare, è emerso che 18.10.2002, il minore A. Di F., all'epoca frequentante la scuola Calcio U.S. Pianurese, nel corso di una partita disputata, dopo l'allenamento, tra gli allievi di detta scuola sul campo *Simpatia* in Napoli, alla via Russolillo, si era infortunato: in particolare, aveva avuto uno scontro con un altro allievo (entrambi i testi lo hanno definito come un normale "*contrasto di gioco*"). Cfr. deposizioni rese da Laura Perillo e da Tiziana Perillo rispettivamente alle udienze del 27.1.2005 e del 17.5.2005) perché "*...lui era in possesso della palla e l'altro voleva recuperargliela...*" (cfr. in tal senso la deposizione di Laura Perillo), ed a causa di tale contrasto aveva riportato la frattura della tibia e del perone.

Dalle medesime testimonianze è altresì emerso che la partita si svolgeva comunque sotto la direzione di un istruttore, che ne era anche l'arbitro, e che l'allievo con cui si era scontrato il Di F. calzava scarpette con tacchetti in metallo.

In buona sostanza, può allora ritenersi accertato che, come specificamente allegato nella comparsa di V. Di F. (cfr. pag. 1), costituitosi il 27.1.2005 anch'egli quale genitore esercente la potestà sul predetto minore in sostituzione della madre (R. M.) di quest'ultimo *medio tempore* deceduta, A. Di F. aveva anticipato un altro giocatore che, contestualmente, nel tentativo di calciare il pallone, gli aveva invece colpito la gamba arrecandogli le descritte lesioni: si era trattato, in altri termini, di un intervento intempestivo come risulta con chiarezza dal fatto che il Di F. aveva mantenuto il possesso del pallone prima di cadere a terra.



Ciò posto, va rilevato che nella citazione introduttiva si è unicamente allegato che l'evento dannoso predetto doveva ascrivere ad esclusivo carico della scuola convenuta non avendo quest'ultima "... *posto in essere tutte le misure necessarie ed opportune proprio al fine di evitare il verificarsi di simili evenienze...*" (cfr. paragrafo 10 della *Premessa*), laddove, nella successiva memoria *ex art.* 184 c.p.c. depositata il 9.4.2004 (cfr. in atti), l'istante (benché tardivamente ed irritualmente, non avendo inteso avvalersi della memoria *ex art.* 183, quinto comma, c.p.c. all'uopo necessaria) ha comunque invocato, quale fondamento della dedotta responsabilità della controparte, l'art. 2048, secondo comma c.c..

Solo nella comparsa conclusionale depositata il 22.9.2006, infine, si è poi prospettata (tardivamente ed irritualmente) anche, per il medesimo fatto, una responsabilità contrattuale della scuola convenuta.

Tanto premesso, osserva il Tribunale che essendo stata posta a fondamento della domanda la circostanza che l'infortunio del minore A. Di F., con conseguenti lesioni personali, era stato causato da uno scontro con altro allievo della scuola Calcio U.S. Pianurese nel corso di una partita di calcio, la fattispecie deve essere correttamente inquadrata nella previsione di cui all'art. 2048, secondo comma, c.c. secondo cui *i precettori* - tale dovendosi qualificare il soggetto al quale l'allievo è affidato per ragioni di educazione ed istruzione, sia nell'ambito di una struttura scolastica (come avviene per i maestri), sia in virtù di un autonomo rapporto privato (quale è quello che può intercorrere con un istitutore), sempre che l'affidamento, se pur limitato ad alcune ore del giorno o della settimana, assuma carattere (come innegabilmente avvenuto nella fattispecie *de qua*) continuativo e non sia, quindi, meramente saltuario (cfr. Cass.



18.7.2003, n. 11241) - *e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.*

Costituiva dunque onere di parte attrice provare la sussistenza dei fatti dedotti, presupposti della domanda basata sull'art. 2048, secondo comma, c.c..

Al riguardo, occorre partire dalla considerazione che le Sezioni Unite della Suprema Corte, in sede di composizione di contrasto, hanno, con la sentenza n. 9346/2002, affermato il principio che la presunzione di responsabilità, posta dalla menzionata norma codicistica a carico dei precettori, trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo: essa non è, invece, invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso.

Pertanto, ove si verifichi un danno ad un minore nel momento in cui lo stesso si trovi sotto la vigilanza del precettore, cui sia stato affidato, non è sufficiente (nell'ipotesi, che ricorre nella specie, in cui non è stata tempestivamente dedotta anche una responsabilità contrattuale) che il danneggiato provi l'affidamento del minore al precettore medesimo, ma incombe sul danneggiato l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa, e cioè l'illecito subito da parte di un altro soggetto. Solo una volta che sia stata fornita detta prova, scatta la presunzione di colpa di cui alla norma in esame e, pertanto, incombe sull'affidatario, privato o persona giuridica che sia, l'onere di provare il fatto impeditivo, cioè di non aver potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno.

In altri termini, l'art. 2048, secondo comma, c.c. presuppone che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro, quindi che l'allievo lo abbia subito



perché fatto segno di una azione colposa di altro allievo (nella specie impegnato nella partita), avversario o compagno non importa, ed ulteriormente richiede che la scuola non abbia predisposto le misure atte a consentire che l'insegnante/istruttore sotto la cui guida il gioco si svolge sia stato in grado di evitare il fatto.

Le condizioni di applicabilità della norma si traducono, quindi, in un fatto costitutivo, l'illecito, che va provato dal danneggiato, ed in un fatto impeditivo, il non averlo potuto evitare, che va provato dalla scuola.

Siccome in rapporto a questo tipo di responsabilità acquista decisiva rilevanza, come si è visto, il fatto illecito di chi con la sua condotta ha causato il danno, è in rapporto a tale condotta che si deve provare che sia stata almeno colposa e di ciò l'onere grava, lo si è già visto, sul danneggiato. Ma l'autore del fatto o la scuola, cui ne sia imputata la responsabilità, può provare la presenza di una scriminante che valga a rendere la condotta dell'autore non illecita.

Nella fattispecie in esame, peraltro, rileva il dato che l'azione dannosa si è consumata nel corso di una partita di calcio.

Poichè si tratta di valutare, allora, non se sia illecita la condotta della scuola, ma quella del giocatore che con la sua azione ha causato l'infortunio del compagno, non si può prescindere dal valutare il contesto in cui l'azione è venuta in essere, che è appunto quello di una competizione sportiva, sia pure connotata da quegli essenziali e prevalenti aspetti ginnici, anziché agonistici, propri di una partita di calcio tra allievi (di circa dodici tredici anni. Cfr. sul punto deposizione della teste Tiziana Perillo) di una medesima scuola calcio.

Appare, pertanto, appropriato il richiamo ai principi elaborati in tema di responsabilità per i danni causati da un atleta ad altro atleta impegnato nel corso



di una gara sportiva (sui quali la giurisprudenza si è già intrattenuta), pur tenuto conto della specificità del caso.

Orbene, come chiarito da Cass. 8 agosto 2002 n. 12012 (cfr. in motivazione), “...*Non appare revocabile in dubbio che il gioco del calcio, come ogni attività sportiva connotata da competitività e da un certo grado di contrasto fisico tra i partecipanti in funzione del raggiungimento di un risultato favorevole nella disputa, comporta un rischio per l'incolumità dei giocatori insito nello stesso espletamento dell'attività, che è certamente consentita dall'ordinamento e, anzi, promossa e favorita dallo Stato.*

Si è prevalentemente ritenuto che il criterio discriminante del comportamento dell'agente per le lesioni provocate da un atto di giuoco vada individuato nel consenso dell'avente diritto, che accetterebbe il rischio delle lesioni rientranti nell'alea normale del tipo di attività (così, ex multis, Cass. Civ., 20 febbraio 1997, n. 1564; nonché Cass. Pen., nn. 2765 e 8910 del 2000), quantomeno di quelle provocate dall'atto rispettoso delle regole.

Ma si è a ragione obiettato in dottrina che esso è inconfigurabile in ordine alle lesioni con postumi permanenti, per l'insuperabile ostacolo costituito dal divieto di atti dispositivi del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica (art. 5 c.c.) e per l'evidente forzatura insita nella presunzione che, decidendo di giocare al pallone, il partecipante accetti anche, solo per questo, il rischio di riportare lesioni personali permanenti, o addirittura di perdere la vita.

Del pari inappagante è il criterio fondato sulla valutazione di prevedibilità delle conseguenze lesive da parte dell'autore del fatto (Cass. Pen., sez. V, 30.4-8.10.1992, Lolli), in quanto queste sono prevedibili in pressoché



ogni contatto fisico di una certa violenza, pure spesso consentito; e perché, inoltre, se la linea di discriminazione tra il lecito e l'illecito fosse tracciata, verso l'illecito, dalla prevedibilità delle conseguenze in una alla sola violazione della lex artis, quale che essa sia, il gioco non sarebbe di fatto più praticabile per l'intollerabilità del rischio delle conseguenze economiche pregiudizievoli, essendo possibile che qualsiasi giocatore incorra, nell'irruenza del gioco, in un fallo.

Una risalente sentenza di merito (Trib. Bari, 22 maggio 1963) ha incisivamente osservato, sul punto, che il comune criterio della prevedibilità del pericolo snaturerebbe l'attività sportiva, privandola delle sue caratteristiche essenziali, ed ha individuato il criterio di imputazione del fatto lesivo nella creazione di eccezionali situazioni di pericolo assolutamente incompatibili con la finalità e la disciplina tecnica del giuoco, talché l'evento lesivo che ne derivi appaia conseguenza del tutto abnorme, ascrivibile ad una condotta trasmodante che trascende i confini della tutela sportiva.

Insomma, se si seguisse il criterio della accettazione volontaria del rischio connesso ad un gioco assolutamente rispettoso di ogni regola, non potrebbe assumere rilievo scriminante la non qualificabilità del fatto come fallo, in relazione alla sicura nullità (secondo la legge civile) dell'accordo tacito concretatosi nell'accettazione dell'eventualità di lesioni con postumi permanenti o di morte, provocate da un intervento regolare (ma solo secondo l'orientamento sportivo); se, invece, si conferisse determinante rilievo alla violazione della regola particolare della disciplina sportiva, sarebbe inevitabile ravvisare responsabilità ogni qual volta essa sia rimasta inosservata, con l'impossibilità di scriminare l'atto falloso tutte le volte che la regola miri anche a salvaguardare



l'incolumità dei partecipanti, quand'anche la coscienza sociale rifiuti l'attribuzione di responsabilità per la sola inosservanza della regola.

Da ultimo, il criterio dell'esercizio del diritto è certamente inapplicabile al giuoco svolgentesi al di fuori dell'ordinamento sportivo (legge 16 febbraio 1942, n. 425, recante costituzione ed ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, e d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530).

Conviene allora far leva su un dato il più possibile obiettivo che, muovendo dal rilievo che la lesione dell'integrità fisica del giocatore ad opera di altro partecipante costituisce un'eventualità contemplata e che un gioco si caratterizza per le sue connotazioni tipiche, per le sue regole e per il contesto nel quale si svolge, discrimini il comportamento dell'agente in relazione allo stretto collegamento funzionale tra giuoco ed evento lesivo; collegamento funzionale che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco.

Non qualsiasi violazione di una regola di gioco si pone, infatti, "al di fuori" del gioco stesso, che non può essere efficacemente svolto senza energia, aggressività, velocità, rapidità di decisioni, istintività di reazioni, generalmente considerate incompatibili con un elevato grado di considerazione della altrui incolumità e col costante rispetto delle regole proprie del gioco; il quale mira ad un risultato alla cui realizzazione sono del resto indispensabili - com'è stato osservato - anche un certo grado "di audacia e di spericolatezza".

Non la volontarietà del fallo dunque rileva né - entro i limiti cui si è accennato e che di seguito vengono meglio delineati - che violazione della regola di gioco vi sia stata o non, ma lo stretto rapporto di collegamento funzionale tra giuoco ed evento lesivo.



Se l'atto è posto in essere allo scopo di provocare lesioni, quella relazione viene senz'altro a mancare pur se l'azione non integri un fallo di gioco, per l'ovvia ragione che non rientra fra le sue caratteristiche che un partecipante volontariamente provochi lesioni ad altro giocatore. E viene del pari meno se il giocatore, pur non volendo provocare lesioni, faccia tuttavia ricorso ad una violenza di tipo tale da non essere compatibile con le caratteristiche proprie del giuoco nel contesto nel quale esso si svolge. Sicché in entrambi i casi sarà civilmente responsabile del danno provocato, rispettivamente a titolo di dolo o di colpa.

La decisione sulla sussistenza della colpa dipende dunque dal risultato dell'indagine sul comportamento dell'agente in relazione alle connotazioni proprie del giuoco ed al contesto nel quale esso concretamente si svolge, che finiscono inevitabilmente col costituire gli unici, autentici parametri valutativi di riferimento: a meno di spaziare liberamente tra un'impostazione secondo la quale la colpa va esclusa se l'integrità fisica del partecipante sia pregiudicata da un comportamento agonistico anche rude, purché questo "non travalichi dal dovere di lealtà sportiva fino a trasmodare nel disprezzo per l'altrui incolumità fisica" (Cass. pen., citata) e quella che invece la afferma anche quando la regola sia stata osservata, ma il comportamento dell'agente non si sia tuttavia uniformato "al senso vigile ed umanitario del rispetto dell'integrità fisica e della vita dell'avversario" (Cass. pen., 9 ottobre 1950). Ma parametri siffatti non sembrano poter offrire, così come enunciati, risposte soddisfacenti al quesito se risponda o meno delle conseguenze lesive provocate il giocatore che volontariamente falci l'avversario per evitarne il tiro in porta o il passaggio ad altro giocatore, essendo evidente che l'atto travalica dal dovere di lealtà



sportiva, ma non essendo tuttavia indicato alcun metro di valutazione per stabilire se esso sia trasmodato nel disprezzo, o anche soltanto nel mancato rispetto (che è cosa assai diversa) dell'altrui incolumità fisica.

Il criterio della decisione è comunque connesso, a ben vedere, al tipo di violenza esercitato in relazione al contesto: così, lo sgambetto in un incontro tra giocatori professionisti sarà senz'altro discriminato agli effetti civili, mentre l'intervento a gamba tesa sul ginocchio del quattordicenne in una partita tra amici comporterà certamente l'affermazione della responsabilità civile. Ma ciò non già perché l'altro quattordicenne abbia "disprezzato" l'incolumità fisica dell'avversario coetaneo (che verosimilmente non aveva avuto neppure il tempo di ponderare), ovvero perché non l'abbia "rispettata", ma perché il contesto non consentiva di ritenere compatibile con le caratteristiche del gioco l'impiego di quel tipo di irruenza...".

Deve allora conclusivamente affermarsi quanto segue:

a) il giudice, accertate le caratteristiche del fatto produttivo di lesioni personali ad un partecipante ad attività sportiva posto in essere da altro partecipante, affermerà la responsabilità dell'agente nel caso di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione della regola dell'attività svolta;

b) escluderà la responsabilità se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza violazione delle regole dell'attività e se, pur in presenza di violazione della regola propria dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso, considerando che, in entrambi i casi, il nesso funzionale è escluso dall'impiego di un grado di violenza o di irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto



ambientale nel quale l'attività si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano.

Applicandosi, allora, i suesposti principi (sostanzialmente ribaditi anche da Cass. 14.10.2003, n. 15321) alla fattispecie in esame, deve allora escludersi, ad avviso di questo Tribunale, il carattere dell'illiceità della condotta dell'allievo scontratosi con il Di F..

Premesso, infatti, che non ha trovato idonea dimostrazione la circostanza che il suo descritto intervento, benché intempestivo, fosse animato dalla volontà di ledere, va altresì escluso, a parere di chi scrive, che il medesimo intervento, benché rivelatosi falloso, fosse stato funzionalmente non connesso all'attività sportiva praticata o comunque di particolare pericolosità e/o durezza nel concitato contesto di una partita tra allievi (all'epoca di circa tredici anni, come affermato dalla teste Tiziana Perillo. Cfr. verbale di udienza del 17.5.2005) di una scuola calcio.

A tali ultime conclusioni può agevolmente giungersi proprio tenendo conto delle già riportate dichiarazioni delle testi escusse, le quali hanno, entrambe, affermato essersi trattato di un *normale contrasto di gioco* in cui il minore A. Di F., in possesso del pallone, era riuscito ad anticipare l'avversario che, invece, nel tentativo di calciare il pallone, gli aveva colpito la gamba.

Non risulta, peraltro, che l'intervento descritto sia avvenuto con modalità pericolose (cioè *a gamba tesa*), né che detto avversario abbia colpito il citato minore proprio con i tacchetti in metallo delle scarpette calzate: circostanza quest'ultima che renderebbe comunque irrilevante, per la insussistenza del nesso di causalità tra la stessa e l'evento dannoso, l'eventuale disattenzione dell'istruttore/arbitro non accortosi delle caratteristiche di tali scarpette.



In conclusione, allora, può ritenersi insussistente la responsabilità dell'allievo scontratosi con il Di F. per le lesioni a quest'ultimo cagionate apparendo ragionevole che le stesse siano accidentalmente derivate da un atto posto in essere certamente senza la volontà di ledere e che, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, sia stato a questa funzionalmente connesso oltre che caratterizzato da un grado di irruenza compatibile con le caratteristiche dello sport praticato, col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolgeva in concreto e con la qualità delle persone che vi partecipano.

Essendo, allora, mancata la prova - il cui onere, come si è detto in precedenza, incombeva sul danneggiato - del fatto costitutivo della pretesa di parte attrice, e cioè l'illecito subito da A. Di F. da parte di un altro soggetto, appare superfluo l'ulteriore approfondimento circa la mancata dimostrazione, da parte della convenuta, rimasta contumace, di non aver potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno.

In virtù delle suesposte argomentazioni, allora, l'odierna pretesa di V. Di F., nella indicata qualità, non può ritenersi meritevole di accoglimento *ex art.* 2048, secondo comma, c.c., ultronea dovendosi conseguentemente considerare, sul piano istruttorio, la invocata c.t.u. medico legale.

Per mera completezza, infine, va osservato che la soluzione sarebbe identica anche a voler ritenere ritualmente prospettata (ma la circostanza si è già esclusa in precedenza) una responsabilità contrattuale della società convenuta.

Parte attrice, invero, ha senza dubbio, provato che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto con detta società, tuttavia nella stessa descrizione delle modalità dell'incidente effettuata in citazione, nonché nelle



dichiarazioni delle parti escusse, non emerge alcun elemento di fatto che consentirebbe di ricondurre l'infortunio ad un comportamento negligente dell'istruttore/arbitro presente al momento del suo verificarsi, od ad una violazione del dovere di vigilanza dei precettori sugli altri alunni o comunque a deficienze della struttura (campo denominato *Simpatia* sito in Napoli, alla via Russolillo) utilizzata dalla medesima società per lo svolgimento della propria attività di scuola calcio.

Invero, le modalità del sinistro - così come emerse dall'espletata istruzione - escludono che al citato istruttore/arbitro possa essere concretamente attribuito un comportamento negligente, trascurato o da imperito, da porsi in rapporto di necessario collegamento causale con l'infortunio (egli, infatti, benché presente, non avrebbe potuto comunque prevenire un *normale contrasto di gioco* - come l'hanno definito le parti escusse - tra i due giocatori) ed al contempo configurano quel *caso fortuito* che, unitamente alla *forza maggiore*, in una prospettiva della responsabilità compiutamente fondata sul principio della colpevolezza, designa complessivamente, in modo negativo, la fattispecie di assenza di colpa.

Non potendosi, quindi, nella fattispecie ritenere il precettore inadempiente agli obblighi derivanti dal contatto sociale con i genitori del minore perché il sinistro è ascrivibile unicamente al caso fortuito, alla stregua delle suesposte considerazioni, anche sotto questo diverso profilo la domanda di parte attrice andrebbe respinta.

Il rigetto della domanda di parte attrice e la contumacia della società convenuta ostano a qualsivoglia pronuncia in ordine alle spese processuali.



PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:

a) rigetta la domanda di V. Di F., nella indicata qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore A. Di F.;

b) nulla per le spese.

Napoli, 28 settembre 2006.

Il Giudice
dr. Eduardo Campese